

nate le modalità di esercizio in forma associata in tutti gli ambiti territoriali definiti dalla legge (L.O.D.E.);

Constatato che non risultano invece costituiti i nuovi soggetti gestori e che, al riguardo, sono pervenute dai L.O.D.E. sia la richiesta di una proroga del termine ultimo, sia comunicazioni che indicano che la costituzione del soggetto gestore potrà essere perfezionata indicativamente entro il corrente anno;

Ravvisata l'opportunità di addivenire a una breve dilazione del termine suddetto, in considerazione della notevole complessità degli adempimenti in questa fase di avvio del nuovo sistema di gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e per assicurare la prosecuzione dell'ordinaria gestione del patrimonio da parte delle ATER fino al loro scioglimento;

Ritenuto pertanto di dover ulteriormente prorogare le funzioni degli amministratori straordinari e dei collegi dei sindaci revisori delle ATER fino al loro scioglimento, ai sensi della legge regionale n. 77/1998, articolo 9, comma 1bis;

DELIBERA

1. il termine ultimo per la costituzione dei nuovi soggetti gestori del patrimonio di Edilizia residenziale pubblica, a parziale modifica della deliberazione del consiglio regionale 26/06/2002, n. 109, è prorogato al 31 dicembre 2003;

2. gli amministratori straordinari e i collegi dei sindaci revisori delle ATER sono prorogati nelle loro funzioni, in conformità al disposto della legge regionale n. 77/1998, articolo 9, comma 1bis, fino allo scioglimento, da eseguirsi secondo le modalità stabilite dalla citata deliberazione n. 109/2002, delle ATER medesime.

Il presente provvedimento è pubblicato in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 15 marzo 1996, n. 18 (Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti) così come modificata dalla legge regionale 3 agosto 2000, n. 63.

IL CONSIGLIO APPROVA

Con la maggioranza prevista dall'art. 15 dello Statuto.

Il Presidente
Enrico Cecchetti

Il Segretario
Erasmus D'Angelis

DELIBERAZIONE 22 ottobre 2003, n. 193

LL.RR. 8/99 e 35/2003 - medicina dello sport: approvazione requisiti per l'esercizio; approvazione requisiti, manuali e procedure per l'accreditamento.

Il Presidente mette in approvazione la seguente proposta di deliberazione:

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge regionale 9 luglio 2003, n. 35 (Tutela sanitaria dello sport), ed in particolare l'articolo 13, (Autorizzazione ed accreditamento degli ambulatori privati), il quale:

- al comma 1, prevede che agli ambulatori di medicina dello sport si applichino le disposizioni stabilite dalla legge regionale 23 febbraio 1999, n. 8 (Norme in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture sanitarie: autorizzazione e procedura di accreditamento);

- al comma 2, stabilisce che il Consiglio regionale, con deliberazione da adottarsi entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della legge stessa, approvi i requisiti specifici per l'esercizio dell'attività sanitaria di medicina dello sport;

Richiamato l'articolo 19, comma 1, della L.R. 8/1999, che prevede che il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approvi i provvedimenti con i quali sono definiti i requisiti generali e specifici, i manuali e le procedure per l'accreditamento, nonché i tempi e le modalità per l'adeguamento ai requisiti delle strutture in esercizio;

Ricordato che l'articolo 15, comma 3, della L.R. 35/2003 stabilisce che gli ambulatori di medicina dello sport, già autorizzati ai sensi della legge regionale 15 dicembre 1994, n. 94 (Tutela sanitaria delle attività sportive), si adeguino ai requisiti generali e specifici di cui all'art. 13 della stessa L.R. 35/2003, a far data dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana della deliberazione del Consiglio regionale di approvazione dei requisiti specifici per l'esercizio dell'attività di medicina dello sport nel rispetto dei seguenti termini:

- a) entro cinque anni, per quanto riguarda i requisiti strutturali e impiantistici;
- b) entro tre anni, per quanto riguarda i requisiti tecnologici;
- c) entro due anni, per quanto riguarda la predisposizione di linee guida e regolamenti interni;
- d) entro un anno, per quanto riguarda i requisiti organizzativi;

Richiamate

- la deliberazione del Consiglio regionale 26 luglio

1999, n. 221 (Requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici delle strutture pubbliche e private per l'esercizio delle attività sanitarie), come modificata dalle deliberazioni del Consiglio regionale 15 novembre 2000; n. 242 (Requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici delle strutture pubbliche e private per l'esercizio delle attività sanitarie e procreazione medicalmente assistita. Integrazione della deliberazione del Consiglio regionale 26 luglio 1999, 221), e dalla deliberazione del Consiglio regionale 16 ottobre 2001, n. 188 (Revisione requisiti dell'accREDITamento per "il pronto soccorso ospedaliero": parziale modifica dell'allegato 1 della deliberazione del Consiglio regionale del 26 luglio 1999, n.221 e dell'allegato 3 della deliberazione del Consiglio regionale del 1 febbraio 2000, n. 30), con la quale, all'Allegato 1, sono stati approvati i requisiti per l'esercizio delle attività sanitarie;

- la deliberazione del Consiglio regionale del 1 febbraio 2000, n. 30 (Approvazione dei requisiti, manuali e procedure di accREDITamento ai sensi della legge regionale 23 febbraio 1999, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni), come modificata dalla deliberazione del Consiglio regionale n.46 dell'11 marzo 2003 (Integrazioni alla deliberazione del Consiglio regionale del 1 febbraio 2000, n. 30. AccREDITamento delle strutture pubbliche, equiparate e private per le attività di procreazione assistita (PMA), e dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 188 del 16 ottobre 2001 (Revisione requisiti dell'accREDITamento per "il pronto soccorso ospedaliero": parziale modifica dell'allegato 1 della deliberazione del Consiglio regionale del 26 luglio 1999, n.221 e dell'allegato 3 della deliberazione del Consiglio regionale del 1 febbraio 2000, n. 30), con la quale è stato fissato il termine per la presentazione della domanda di accREDITamento da parte delle strutture sanitarie private che abbiano rapporti in atto con il Servizio sanitario regionale e sono stati approvati:

- all'Allegato 1, i requisiti per l'accREDITamento delle strutture pubbliche ed equiparate e delle strutture private;
- all'Allegato 2, il manuale per l'accREDITamento delle strutture soggette ad autorizzazione;
- all'Allegato 3, il manuale per l'accREDITamento delle strutture pubbliche ed equiparate;
- all'Allegato 4, le procedure di accREDITamento;

Ritenuto di dover approvare i requisiti specifici per l'esercizio dell'attività sanitaria di medicina dello sport di cui all'Allegato A alla presente deliberazione e conseguentemente integrare la citata deliberazione del Consiglio regionale 221/1999, introducendo nell'Allegato 1 della stessa, dopo il punto B1.11 (Procreazione medicalmente assistita), il punto B1.12 (medicina dello sport);

Ritenuto di dover definire il termine entro il quale sono tenute a presentare domanda di accREDITamento le strutture sanitarie private di medicina dello sport che

abbiano rapporti in atto con il Servizio sanitario regionale, pena la decadenza dei rapporti stessi;

Valutato non necessario introdurre, per l'attività sanitaria di medicina dello sport, requisiti specifici per l'accREDITamento ulteriori rispetto a quelli generali e specifici già stabiliti con l'Allegato 1 alla citata D.C.R. 30/2000, confermando l'applicabilità dello stesso anche alle strutture che erogano prestazioni di medicina dello sport, senza dovervi apportare modifiche;

Ritenuto invece di dovere integrare la del. c.r. 30/2000 nei seguenti punti:

- Allegato 3 (manuale per l'accREDITamento delle strutture pubbliche ed equiparate), sezione B, introducendo il punto B1.12 (Attività di medicina dello sport);
- Allegato 4 (Procedure di accREDITamento) limitatamente al diverso termine per la presentazione della domanda;

Acquisito, sui requisiti specifici per l'esercizio dell'attività sanitaria di medicina dello sport elaborati con l'ausilio dell'Agenzia Regionale di Sanità, il parere del Consiglio sanitario regionale, così come previsto dall'articolo 89, comma 1, lett. b) della legge regionale 8 marzo 2000, n. 22 (Riordino delle norme per l'organizzazione del servizio sanitario regionale);

DELIBERA

1. di approvare, ad integrazione dei requisiti generali e specifici per l'esercizio delle attività sanitarie approvati con del. c.r. 221/99 e successive modificazioni, i requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici specifici per l'esercizio delle attività sanitarie di medicina dello sport di cui all'Allegato A alla presente deliberazione, da inserirsi dopo il punto B1.11 dell'Allegato 1 alla del. c.r. 221/1999 e da identificarsi con la sigla B1.12 (Medicina dello sport);

2. di confermare, per l'accREDITamento delle strutture eroganti prestazioni di medicina dello sport, i requisiti generali e specifici già approvati con del. c.r. 30/2000 e successive modificazioni, Allegato 1;

3. di confermare il Manuale per l'accREDITamento delle strutture soggette ad autorizzazione di cui all'Allegato 2 della del. c.r. 30/2000 e successive modificazioni, in quanto applicabile anche alle strutture di medicina dello sport senza necessità di alcuna specificazione;

4. di integrare il manuale per l'accREDITamento delle strutture pubbliche ed equiparate di cui all'Allegato 3 della del. c.r. 30/2000 e successive modificazioni, inserendo dopo la lista B1.11, la lista B.1.12 (Attività di

medicina dello sport), secondo il testo di cui all'Allegato B della presente deliberazione;

5. di stabilire il termine di presentazione della domanda di accreditamento da parte delle strutture private di medicina dello sport, che abbiano contratti in atto con il Servizio sanitario regionale, in 270 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana della presente deliberazione, pena la decadenza dei contratti in essere;

6. di confermare, quanto alle procedure di accreditamento, quanto disposto dall'Allegato 4 alla del. c.r. 30/2000 e successive modificazioni, da applicarsi anche alle strutture che erogano prestazioni di medicina dello sport, salvo il diverso termine, indicato al precedente punto 5., per la presentazione della domanda di accreditamento da parte delle strutture private che abbiano contratti in atto con il Servizio sanitario regionale;

7. di disporre, in ragione del particolare rilievo del

provvedimento che per il suo contenuto deve essere portato a conoscenza della generalità dei cittadini, la pubblicazione in forma integrale, compresi gli allegati A e B, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 15 marzo 1996, n. 18 (Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti), così come modificata dalla legge regionale 3 agosto 2000, n. 63.

IL CONSIGLIO APPROVA

Con la maggioranza prevista dall'art. 15 dello Statuto.

Il Presidente
Leopoldo Provenzali

Il Segretario
Virgilio Luvisotti

SEGUONO ALLEGATI

ALLEGATO A**B1.12****MEDICINA DELLO SPORT**

Le strutture di medicina dello sport erogano prestazioni sanitarie di prevenzione, diagnosi, terapia, indirizzo alla riabilitazione e valutazione funzionale rivolte sia a soggetti che praticano o intendono praticare attività sportiva, sia a soggetti portatori di diverse patologie che possono trarre beneficio dalla pratica di attività motoria.

Le strutture di medicina dello sport erogano inoltre prestazioni di natura certificativa per attività agonistica e non agonistica, nel rispetto della normativa vigente.

Vengono individuati due livelli di strutture, distinti per complessità crescente delle attrezzature e competenze necessarie, in relazione alle prestazioni erogate.

Strutture di primo livello

Ambulatori che svolgono:

- attività specialistica diffusa nel territorio anche in collegamento con altre istituzioni sanitarie e sociali (distretti socio-sanitari, medicina di base, servizi sociali, ecc.);
- esame delle condizioni di rischio e valutazione degli effetti prodotti su soggetti che praticano attività sportiva;
- azioni di orientamento e correzione, terapia e indirizzo alla riabilitazione per danni derivanti dalla pratica sportiva;
- accertamenti di idoneità alla pratica sportiva non agonistica che prevedano prestazioni che non richiedono l'apporto di altri specialisti.

Strutture di secondo livello

Ambulatori che, oltre all'attività di primo livello, svolgono:

- accertamenti diagnostici, anche con manovre complesse, e prestazioni specialistiche finalizzati all'accertamento di idoneità alla pratica sportiva agonistica, che richiedono l'utilizzo di strumentazioni specifiche e l'apporto di altri specialisti;
- valutazione funzionale di soggetti che svolgono attività sportiva;
- valutazione all'indirizzo e al recupero funzionale di soggetti affetti da varie patologie, che possono trarre beneficio da pratiche sportive.

I requisiti specifici che completano i requisiti generali già definiti in A1, A2 e B sono i seguenti.

STRUTTURE DI PRIMO LIVELLO**REQUISITI STRUTTURALI**

I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia e al volume delle prestazioni erogate.

REQUISITI TECNOLOGICI

La dotazione strumentale deve essere correlata alla tipologia ed al volume delle prestazioni erogate, e, comunque, devono essere assicurati:

- elettrocardiografo con almeno 3 canali dotato di monitor;
- spirografo con boccagli monouso,
- bilancia,
- altimetro,
- gradino per I.R.I. (30 - 40 - 50 cm.),
- ottotipo luminoso.

REQUISITI ORGANIZZATIVI

Il personale sanitario deve essere adeguato alla tipologia ed al volume delle prestazioni erogate e, comunque, devono essere garantiti:

- uno specialista in medicina dello sport,
 - l'assistenza infermieristica e tecnico-assistenziale in relazione alle necessità del paziente.
- L'assistenza infermieristica deve essere documentata.

STRUTTURE DI SECONDO LIVELLO

REQUISITI STRUTTURALI

Oltre ai requisiti già definiti per le strutture di primo livello:

- devono essere garantiti almeno due locali contigui per attività diagnostiche e strumentali;
- la sala per l'esecuzione delle prestazioni deve essere di dimensioni adeguate a consentire il facile accesso ad almeno 2 operatori ed agevolarne il movimento in casi di manovre rianimatorie;
- il numero dei locali dovrà essere incrementato in rapporto alla tipologia e al numero delle prestazioni specialistiche effettuate;
- in caso di effettuazione di prestazioni di valutazione funzionale, dovrà essere disponibile almeno un locale dedicato.

REQUISITI TECNOLOGICI

Oltre ai requisiti già definiti per le strutture di primo livello, devono essere garantiti:

- cicloergometro almeno a freno elettromagnetico,
- ergometro a manovella o a rullo per disabili,
- metronomo,
- semaforo per accertamento del senso cromatico,
- apparecchiatura per esami completi delle urine e per emocromo e glicemia o, in alternativa, frigorifero e borsa termica per la conservazione e il trasporto dei campioni a laboratorio esterno,
- carrello per l'emergenza con dotazione minima e defibrillatore.

Per l'effettuazione di prestazioni specialistiche:

Oculistica

- tavole di Hishihara,
- lampada a fessura,
- tonometro oculare,
- ottotipo luminoso,
- oftalmoscopio,
- lente da 90 diottrie per esame fondo oculare,
- lente di Goldmann a 3 specchi per esame della retina.

Neurologia

- elettroencefalografo o protocollo di collaborazione con struttura specialistica esterna.

Otorinolaringoiatria

- otoscopio,
- audiometro,
- impedenziometro,
- cabina silente o protocollo di collaborazione con struttura specialistica esterna,
- schizzettone per cerume.

Cardiologia

- ECG a 6 tracce con monitor idoneo anche alla registrazione di prove da sforzo massimali,
- ecocardiografo con doppler,
- tappeto per prove ergometriche,
- cicloergometro,

- ECG dinamico secondo holter completo di registratori e lettore,
- holter pressorio.

In caso di effettuazione delle prestazioni di valutazione funzionale, devono essere presenti le seguenti attrezzature:

- ergometri ed attrezzature specifiche per la valutazione di atleti, sedentari, portatori di handicap e pazienti affetti da patologie che possono beneficiare dell'esercizio fisico,
- sistema di prova da sforzo per la misurazione degli scambi gassosi e la determinazione del consumo di ossigeno, o protocollo di collaborazione con struttura specialistica esterna,
- tread-mill e cicloergometro per valutazione di cui al punto precedente,
- analizzatore rapido di lattacidemia su prelievo di sangue capillare,
- analizzatore rapido di glicemia su prelievo di sangue capillare,
- sistema di valutazione della percentuale di grasso corporeo.

REQUISITI ORGANIZZATIVI

Presso ogni struttura deve esistere un documento che definisca la tipologia dei soggetti assistiti e le manovre diagnostiche che richiedono la presenza di personale infermieristico e tecnico-assistenziale, nel rispetto dei requisiti specifici previsti nelle sezioni di pertinenza.

Oltre ai requisiti per il primo livello, deve essere garantita la presenza presso l'ambulatorio dei seguenti consulenti specialisti in:

- cardiologia,
- neurologia,
- ortopedia,
- otorinolaringoiatria,
- oftalmologia.

Protocolli e linee guida organizzative

Deve esistere documentazione che indichi le prestazioni specialistiche e le attività diagnostiche non effettuate direttamente nella struttura. Tali prestazioni devono, comunque, essere limitate a:

- prestazioni ORL in cabina silente,
- elettroencefalogramma,
- esame completo delle urine,
- prova da sforzo per la misurazione degli scambi gassosi e la determinazione del consumo di ossigeno.

Devono esistere:

- protocolli di collaborazione con strutture specialistiche esterne per le prestazioni specialistiche e diagnostiche non effettuate direttamente,
- protocolli d'intesa con le società sportive del territorio di competenza, per la programmazione delle attività di certificazione.

LISTA B1.12 - ATTIVITA' DI MEDICINA DELLO SPORT

Sez. B1.12	Sez. X.	Codice aut.	Testo	Risposta si/no	documento cod.	Tempo di adeg.	Note
			La struttura eroga prestazioni di:				
			primo livello				
			secondo livello				
REQUISITI STRUTTURALI							
			I locali e gli spazi sono correlati alla tipologia e al volume delle prestazioni erogate				
			Specificare nell'apposita scheda in allegato alla lista, gli indicatori utilizzati per la valutazione				
			Inoltre, se la struttura è di secondo livello:				
			Sono presenti almeno 2 locali contigui per attività diagnostiche e strumentali				
			La sala per l'esecuzione delle prestazioni è di dimensioni tali da:				
			consentire il facile accesso ad almeno 2 operatori				
			agevolarne il movimento in caso di manovre rianimatorie				
			il numero dei locali è adeguato in rapporto alla tipologia e al numero di prestazioni specialistiche effettuate				
			Specificare nell'apposita scheda in allegato alla lista, gli indicatori utilizzati per la valutazione dell'adeguatezza del numero dei locali rispetto alle prestazioni specialistiche				
			Sono effettuate prestazioni di valutazione funzionale				
			Se Si, è presente almeno un locale dedicato				
REQUISITI TECNOLOGICI							
			La dotazione strumentale del locale è correlata alla tipologia ed al volume delle prestazioni erogate				
			Specificare nell'apposita scheda in allegato alla lista, gli indicatori utilizzati per la valutazione dell'adeguatezza della dotazione strumentale				
			La dotazione strumentale assicura comunque:				
			elettrocardiografo con almeno 3 canali dotato di monitor				

Sez. deg.	Codice aut.	Testo	Risposta si/no	documento cod.	pag.	Tempo di adegu.	Note
B1.12	T. 02.02. . .	spirografo con bocchagli monouso					
B1.12	T. 02.03. . .	bilancia					
B1.12	T. 02.04. . .	altimetro					
B1.12	T. 02.05. . .	gradino per I.R.I (30 - 40 - 50 cm)					
B1.12	T. 02.06. . .	ottotipo luminoso					
		Inoltre, se la struttura è di secondo livello:					
B1.12	T. 03. . .	La dotazione strumentale garantisce:					
B1.12	T. 03.01. . .	cicloergometro almeno a freno elettromagnetico					
B1.12	T. 03.02. . .	ergometro a manovella o a rullo per disabili					
B1.12	T. 03.03. . .	metronomo					
B1.12	T. 03.04. . .	semaforo per accertamento del senso cromatico					
B1.12	T. 03.05. . .	sono presenti in alternativa fra loro:					
B1.12	T. 03.05.01.	apparecchiatura per esami completi delle urine e per emocromo e glicemia					
B1.12	T. 03.05.02.	frigorifero e borsa termica per la conservazione e il trasporto dei campioni a laboratorio esterno					
B1.12	T. 03.06. . .	carrello per l'emergenza con dotazione minima e defibrillatore					
		Per le strutture di secondo livello:					
B1.12	T. 04. . .	Vengono effettuate prestazioni specialistiche di oculistica					
		Se Si, sono presenti:					
B1.12	T. 04.01. . .	tavole di Hishihara					
B1.12	T. 04.02. . .	lampada a fessura					
B1.12	T. 04.03. . .	tonometro oculare					
B1.12	T. 04.04. . .	ottotipo luminoso					
B1.12	T. 04.05. . .	oftalmoscopio					

Sez. C	Sez. C	Codice aut.	Testo	Risposta si/no	documento cod.	pag.	Tempo di adeg.	Note
B1.12	T.	04.06. .	lente da 90 diottrie per esame fondo oculare					
B1.12	T.	04.07. .	lente di Goldmann a 3 specchi per esame della retina					
B1.12	T.	05. . .	Vengono effettuate prestazioni specialistiche di neurologia					
B1.12	T.	05.01. .	Se Si, sono presenti in alternativa:					
B1.12	T.	05.01.01.	elettroencefalografo					
B1.12	T.	05.01.02.	protocollo di collaborazione con struttura specialistica esterna					
B1.12	T.	06. . .	Vengono effettuate prestazioni specialistiche di otorinolaringoiatria					
			Se Si, sono presenti:					
B1.12	T.	06.01. .	otoscopio					
B1.12	T.	06.02. .	audiometro					
B1.12	T.	06.03. .	impedenziometro					
B1.12	T.	06.04. .	sono presenti in alternativa fra loro:					
B1.12	T.	06.04.01.	cabina silente					
B1.12	T.	06.04.02.	protocollo di collaborazione con struttura specialistica esterna					
B1.12	T.	06.05. .	schizzettone per cerume					
B1.12	T.	07. . .	Vengono effettuate prestazioni specialistiche di cardiologia					
			Se Si, sono presenti:					
B1.12	T.	07.01. .	ECG a 6 tracce con monitor idoneo anche alla registrazione di prove da sforzo massimali					
B1.12	T.	07.02. .	ecocardiografo con Doppler					
B1.12	T.	07.03. .	tappeto per prove ergometriche					
B1.12	T.	07.04. .	cicloergometro					
B1.12	T.	07.05. .	ECG Dinamico secondo Holter completo di registratori e lettore					
B1.12	T.	07.06. .	Holter Pressorio					

Sez	de	Codice aut.	Testo	Risposta si/no	documento cod.	Tempo di addeg.	Note
B1.12	T.	08. . .	Vengono effettuate prestazioni di valutazione funzionale				
			Se Sì, sono presenti:				
B1.12	T.	08.01. .	ergometri				
B1.12	T.	08.02. .	apparecchiature specifiche per la valutazione funzionale di:				
B1.12	T.	08.02.01.	atleti				
B1.12	T.	08.02.02.	sedentari				
B1.12	T.	08.02.03.	portatori di handicap				
B1.12	T.	08.02.04.	pazienti affetti da patologie che possono beneficiare dell'esercizio fisico				
B1.12	T.	08.03. .	sono presenti in alternativa fra loro:				
B1.12	T.	08.03.01.	sistema di prova da sforzo per la misurazione degli scambi gassosi e la determinazione del consumo di ossigeno				
B1.12	T.	08.03.02.	protocollo di collaborazione con struttura specialistica esterna				
B1.12	T.	08.04. .	Tread - mill e cicloergometro per la valutazione di cui al punto precedente				
B1.12	T.	08.05. .	analizzatore rapido di lattacidemia su prelievo di sangue capillare				
B1.12	T.	08.06. .	analizzatore rapido di glicemia su prelievo di sangue capillare				
B1.12	T.	08.07. .	sistema di valutazione della percentuale di grasso corporeo				
REQUISITI ORGANIZZATIVI							
B1.12	O.	01. . .	Il personale sanitario è adeguato alla tipologia e al volume delle prestazioni erogate				
			Specificare nell'apposita scheda in allegato alla lista, gli indicatori utilizzati per la valutazione dell'adeguatezza del personale sanitario				
B1.12	O.	02. . .	Sono comunque garantiti:				
B1.12	O.	02.01. .	uno specialista in medicina dello sport				
B1.12	O.	02.02. .	l'assistenza infermieristica e tecnico-assistenziale in relazione alle necessità del paziente				
B1.12	O.	03. . .	L'assistenza infermieristica e tecnico-assistenziale è documentata				

Sez.	de	Codice aut.	Testo	Risposta si/no	documento cod.	pag.	Tempo di addeg.	Note
			Inoltre, se la struttura è di secondo livello:					
B1-12	O.	04. . .	E' garantita la presenza di personale infermieristico e tecnico-assistenziale in relazione a:					
B1-12	O.	04.01. . .	la tipologia dei soggetti assistiti					
B1-12	O.	04.02. . .	le manovre diagnostiche effettuate					
B1-12	O.	04.03. . .	l'assistenza infermieristica e tecnico-assistenziale è garantita nel rispetto dei requisiti specifici previsti nelle sezioni di pertinenza					
B1-12	O.	05. . .	Esiste presso la struttura un documento che definisce quanto specificato al punto precedente (O.04. . .)					
B1-12	O.	06. . .	E' garantita la presenza presso l'ambulatorio dei seguenti consulenti specialisti in:					
B1-12	O.	06.01. . .	cardiologia					
B1-12	O.	06.02. . .	neurologia					
B1-12	O.	06.03. . .	ortopedia					
B1-12	O.	06.04. . .	otorinolaringoiatria					
B1-12	O.	06.05. . .	oftalmologia					
B1-12	O.	07. . .	Alcune prestazioni specialistiche e attività diagnostiche non sono effettuate direttamente nella struttura					
B1-12	O.	07.01. . .	Se Sì, esiste documentazione che indichi quali sono tali prestazioni e attività					
B1-12	O.	08. . .	Comunque, le prestazioni specialistiche e le attività diagnostiche non effettuate direttamente nella struttura sono limitate a:					
B1-12	O.	08.01. . .	prestazioni ORL in cabina silente					
B1-12	O.	08.02. . .	elettroencefalogramma					
B1-12	O.	08.03. . .	esame completo delle urine					
B1-12	O.	08.04. . .	prova da sforzo per la misurazione degli scambi gassosi e la determinazione del consumo di ossigeno					
B1-12	O.	09. . .	Esistono protocolli di collaborazione con strutture specialistiche esterne per le prestazioni specialistiche e diagnostiche non effettuate direttamente					
B1-12	O.	10. . .	Esistono protocolli d'intesa con le Società Sportive del territorio di competenza per la programmazione delle attività di certificazione					